

APPALTO GTT N. 10/2018

LOTTO 5

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
VERSO TERZI (R.C.T.) E
PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)**

SETTEMBRE 2017
(in armonia con la normativa italiana ed europea)

ALLEGATO 5

**Polizza di Assicurazione Responsabilita' Civile Verso Terzi
e Prestatori di Lavoro**

GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA

CHI ASSICURIAMO

GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SpA
CORSO TURATI 19/6 10128 TORINO TO

C.F. 08555280018

DECORRENZA E DURATA DEL DOCUMENTO - MODO DI PAGAMENTO DEL PREMIO

DALLE ORE 24 DEL 31/05/2018 ALLE ORE 24 DEL 31/05/2019

DURATA ANNI 1 DISDETTA NO OBBLIGO

RATEAZIONE TRIMESTRALE

SCADENZA RATE IL 31/05 – 31/08 – 30/11 - 28/02

PREMIO DA PAGARE (EURO)

PREMIO NETTO

ACCESSORI

IMPONIBILE

IMPOSTE

TOTALE EURO

COASSICURAZIONE

In applicazione della normativa regolante i pubblici appalti ed in deroga all'art. 1911 C.C., in caso di coassicurazione tutti i partecipanti al contratto sono responsabili in solido nei confronti del Contraente e devono, a pena di esclusione, depositare il patto coassicurativo con clausola di delega contenente il conferimento di rappresentanza sostanziale e processuale all'Impresa delegataria nelle forme di rito.

1. QUALIFICA DI ASSICURATO ADDIZIONALE

E' riconosciuta la qualifica di Assicurato addizionale alla spettabile:

A.T.T.S. (Associazione Torinese Tram Storici) – Piazza Gustavo Modena 6 – 10132 Torino, per l'attività manuale di restauro e manutenzione di tram storici, nonché guida degli stessi.

2. ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

A titolo puramente indicativo e non esaustivo:

- Gestione di servizi urbani ed extraurbani di trasporto di persone e merci su strada, ferrovia, linee metropolitane anche sotterranee e, più in generale, linee ad impianto fisso;
- La gestione di servizi a noleggio;
- La gestione di raccordi ferroviari;
- La riparazione e manutenzione di veicoli;
- La progettazione, costruzione, gestione di parcheggi, in struttura e su strada e la relativa vigilanza compresi i servizi accessori;
- La rimozione, custodia, rimessaggio e bloccaggio veicoli;
- La gestione di servizi coordinati all'assistenza alla mobilità individuale e collettiva, in qualunque modo effettuata, anche attraverso la gestione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, statica o elettronica o con qualunque altra tecnologia, nonché la gestione dell'informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pubblico e a tutti gli altri utenti della strada, ivi compresa la vigilanza lungo le corsie e le zone riservate al trasporto pubblico; La progettazione, costruzione e gestione di impianti tecnologici finalizzati alla gestione del traffico, della circolazione, del segnalamento stradale e ferroviario;
- La progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture e servizi di interesse turistico, compresa l'attività di agenzia di viaggio;
- La progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del trasporto pubblico;
- L'acquisto, la costruzione, la vendita, la ristrutturazione, la locazione, la gestione e la manutenzione di impianti di rifornimento, compressione, stoccaggio e distribuzione di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere, di officine ed impianti di lavaggio mezzi;
- Il commercio all'ingrosso ed al minuto di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere;
- Il trasporto per conto proprio o di terzi di gas metano, di idrogeno, di gas di petrolio liquefatto, di benzine e di carburanti in genere;
- La gestione di flotte, di depositi o di officine di veicoli alimentati con combustibili gassosi o con qualsivoglia altro carburante;
- La gestione, la manutenzione, la pulizia ed il rimessaggio di veicoli a metano o alimentati con combustibili gassosi o con qualsivoglia altro carburante;
- Lo svolgimento di ogni altra attività comunque correlata ai veicoli a metano o alimentati con combustibili gassosi o alternativi al petrolio in genere;
- L'acquisto, la costruzione, la vendita, la ristrutturazione, la locazione, la gestione, l'assistenza tecnica e la manutenzione di impianti e sistemi energetici, inclusi quelli da energie rinnovabili;

- Ogni altra attività necessaria e correlata alla mobilità delle persone e delle merci ed al rifornimento di veicoli, comprese le attività di studio e consulenza, nonché gli studi di fattibilità, ricerche di mercato, la consulenza, le valutazioni di congruità tecnico-economica e di impatto ambientale, la progettazione, la direzione lavori, i collaudi tecnici e amministrativi, e gli audit energetici per impianti e sistemi energetici, inclusi quelli da energie rinnovabili
- La società ha ancora per oggetto la promozione, progettazione, direzione lavori, costruzione, esercizio, coordinamento tecnico e finanziario di altri servizi anche ausiliari e affini a quelli indicati in qualunque modo attinenti all'oggetto. La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, con tassativa esclusione delle sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4 comma 2, della legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991 e di quelle previste dal decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385.
- La società, nel rispetto dell'eccezione di cui al precedente comma, potrà infine esercitare tutte le attività di cui sopra in via diretta od assumendo partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, ecc., sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi ;
- Attività che comportino il ricorso a prestazioni di terzi, con i quali non vi siano rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato;
- L'attività denominata "servizi di navigazione sul PO"

E' compresa ogni altra attività collaterale, complementare, accessoria, previdenziale, assistenziale, sociale, sportiva, ricreativa, nulla escluso o eccettuato, nell'ambito degli interessi imprenditoriali dell'Azienda in ottemperanza a quanto indicato nel certificato della Camera di Commercio.

Massimali di Garanzia

L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese), fino alla concorrenza massima complessiva delle seguenti somme:

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

EUR 50.000.000= per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

EUR 10.000.000,00= per ogni sinistro qualunque sia il numero dei prestatori di lavoro infortunati ma con il limite di EUR 2.500.000,00= per ogni infortunato

In caso di sinistro che coinvolga contemporaneamente le garanzie R.C.T. e R.C.O. l'esposizione massima della Compagnia non potrà essere superiore a EUR 50.000.000,00=.

Garanzie Sottolimitate

Nell'ambito del massimale indicato al punto che precede, vengono stabiliti i seguenti sottolimiti:

A) - Sezione RCT:

Condizioni Integrative, di cui all' Art. 24) delle Norme Generali RCT	Sottolimitate di rimborso per ogni sinistro e per anno assicurativo
Danni da interruzione / sospensione di attività di terzi: (Art. 24.3)	EUR 5.000.000,00=
Danni da incendio (Art. 24.4):	EUR 5.000.000,00=
Cose in Consegna / Custodia (Art. 24.5):	EUR 000.000=
Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate (Art. 24.6):	EUR 000.000=
Condizioni Particolari, di cui all'Art. 25) delle Norme Generali RCT	Sottolimitate di rimborso per ogni sinistro e per anno assicurativo
Danni da Furto (Art. 25.1):	EUR 250.000,00=
Danni da Inquinamento accidentale (Art. 25.2):	EUR 5.000.000,00=

Massimale Aggregato

Il limite di esposizione massima annua della Compagnia è pari a EUR **50.000.000,00= (cinquantamiloni)** a valere per tutte le garanzie e complessivamente per tutti gli Assicurati, per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o lese o che abbiano subito danni a cose di loro proprietà.

Scoperti e Franchigie

Alla presente assicurazione si applicano, per ciascun sinistro, i seguenti scoperti e/o le seguenti franchigie (fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate in polizza):

SEZIONI RCT/RCO	IMPORTO FRANCHIGIA E/O SCOPERTO
Tutti i danni a cose e/o persone:	EUR 5.000,00=

Premesso che la Compagnia assume la gestione di tutti i sinistri RCT e RCO, su tali sinistri, a termini di polizza, sarà applicata la franchigia fissa a carico dell'Assicurato.

La Compagnia si impegna, comunque, a risarcire i danni senza l'applicazione della franchigia e invierà mensilmente all'Assicurato l'elenco dei sinistri pagati, in formato elettronico tale da poter essere riversato sugli archivi dello stesso, specificando i riferimenti necessari e l'importo pagato.

L'Assicurato provvederà, entro trenta giorni dal ricevimento dell'elenco dei sinistri pagati, a rimborsare alla Compagnia le franchigie di competenza.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

Definizioni

Nel testo che segue si intende per:

1. Assicurazione:

il contratto di assicurazione.

2. Polizza:

il documento che prova l'assicurazione.

3. Contraente:

Il soggetto che stipula l'assicurazione nell'interesse proprio o di altri.

4. Assicurato/i:

Il soggetto/i il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

5. Compagnia:

l'impresa assicuratrice:

6. Definizione di Terzi (sezione R.C.T.):

Sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con esclusione di:

- persone fisiche e giuridiche la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;
- il legale rappresentante;
- i prestatori di lavoro, limitatamente ai danni rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro" (R.C.O.);
- altre persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con L'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto previsto all'Art. 26.3 delle Norme di Polizza.

7. Prestatori di lavoro

In questa definizione si comprendono tutte le persone fisiche soggette all'assicurazione obbligatoria infortuni di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvale nell'esercizio della attività dichiarata in polizza, incluse quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato.

Non rientrano in questa definizione, a prescindere dal rapporto esistente con l'Assicurato:

- a) gli artigiani, gli agenti di commercio, i liberi professionisti in genere e, comunque, qualsiasi altro soggetto titolare di Partita I.V.A.;
- b) altre persone fisiche che, ai sensi di legge, risultino soggette al potere direttivo e al coordinamento di imprese terze rispetto all'Assicurato, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, le persone di cui l'Assicurato si avvale nell'ambito di contratti di appalto per la fornitura di servizi.

8. Cose:

Si intendono con tale termine sia gli oggetti materiali (incluse merci e sostanze di varia natura) che gli animali.

9. Veicoli a motore:

Autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori nonché ogni altro mezzo di trasporto a motore, semovente.

10. Premio:

La somma dovuta alla Compagnia.

11. Sinistro (sezioni RCT e RCO):

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

12. Indennizzo:

la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

13. Scoperto

Percentuale del danno liquidabile a termine di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

14. Franchigia

L'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l'indennizzo.

15. Prodotti

Per prodotti si intendono:

- i beni mobili (anche se incorporati in altri beni mobili o immobili) specificati nella descrizione della attività dell'Assicurato e per i quali risulti, se previsto per contratto o dalla Legge:
 1. autorizzazione all'immissione in commercio da parte di organi, enti, Istituti e/o autorità competenti di varia emanazione;
 2. certificato di avvenuto collaudo;
- i relativi recipienti e/o contenitori e/o imballaggi (esclusi però, sia quei contenitori e/o imballaggi e/o recipienti ceduti in uso, affitto, comodato o altro, ma non venduti); nonché le istruzioni per l'uso e manutenzione allegate ai medesimi.

16. Massimale:

La somma massima pagabile dalla Compagnia a titolo di indennizzo di sinistri liquidabili a termini di polizza, in eccesso a franchigie e/o scoperti previste/i in polizza.

17. Valore della produzione:

Ogni voce di ricavo inerente l'attività dell'Assicurato.

18. Retribuzioni Lorde:

Tutto ciò che le persone di cui all'art. 7) delle Definizioni ricevono, a compenso dell'opera prestata, in denaro o in natura, al lordo di ogni trattenuta, oltre agli importi pagati dall'Assicurato a soggetti terzi quale corrispettivo per l'utilizzo delle stesse persone.

19. Appaltatore / Subappaltatore:

La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori.

20. Committente:

Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Norme Generali di Assicurazione

ART. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

ART. 2. ALTRE ASSICURAZIONI

In deroga al disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

ART. 3. PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Il premio è sempre determinato per periodo di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

ART. 4. REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati consuntivi degli elementi variabili su cui è calcolato il premio di polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta la Compagnia può fissargli un ulteriore termine, non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla

comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del DPR n. 1124 del 30/06/1965, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

ART. 5. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 6. VARIAZIONI DEL RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano significativamente il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui il Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società, nel termine di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le inesatte informazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ART. 7. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Le denunce dei sinistri potranno essere effettuate dagli uffici dell'Assicurato senza alcun vincolo di termine che non sia quello della prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

Le denunce saranno effettuate con la semplice trasmissione dei rapporti interni del personale, appositamente numerati con sequenza numerica stabilita dall'Assicurato stesso, ad un unico ufficio di liquidazione della Compagnia, che dovrà essere adeguatamente strutturato e la staff dovrà comprendere un responsabile per la gestione dei sinistri.

La trasmissione dei rapporti interni potrà avvenire, a richiesta del Contraente, a mezzo di posta elettronica.

Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché dall'INAIL, trasmettendo tempestivamente, atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

ART. 8. GESTIONE DELLE VERTENZE CIVILI E TUTELA PENALE

La Società assume, ai sensi dell'art. 1917 C.C., a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze civili in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

La Società si impegna, a richiesta dell'Assicurato, ad assumere la gestione dell'eventuale azione riconvenzionale nel giudizio promosso dalla controparte e a comunicare al Contraente la definizione extragiudiziale o giudiziale della vertenza.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti o degli Amministratori, dirigenti o dipendenti del Contraente che siano interessati dal procedimento penale conseguente al sinistro, sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia ritenuto necessario e opportuno dal difensore, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società riconosce per la difesa delle persone interessate al procedimento penale conseguente al sinistro, i legali di fiducia del Contraente.

La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati, individuati ai sensi dell'art. 8, ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata

La Società non risponde di multe od ammende, in base alla circolare ISVAP n. 246 del 22/5/1975, né delle spese di giustizia penale.

ART. 9. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha validità dal 31/05/2018 al 31/05/2019 e non è tacitamente rinnovabile alla scadenza del 31/05/2019.

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a sei mesi.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/365 (1/366 in caso di anno bisestile) del premio della polizza scaduta per ogni giorno di copertura.

ART. 10. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

La presente polizza è regolata dalle leggi Italiane; pertanto, per quanto non qui regolato e per ogni controversia relativa a questa polizza, si applicheranno esclusivamente tali leggi.

ART. 11. FORO COMPETENTE.

Per qualsiasi controversia inerente alla esecuzione, interpretazione, risoluzione o altra questione inerente alla Assicurazione e/o alla Polizza è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 12. FORMA DELLE COMUNICAZIONE DELL'ASSICURATO ALLA COMPAGNIA

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte direttamente alla Compagnia delegataria a mezzo lettera raccomandata, per telex , telefax, posta elettronica (e-mail) o altra valida forma scritta.

ART. 13. ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico dell'Assicurato/Contraente.

ART. 14. VALIDITÀ ESCLUSIVA DELLE NORME DATTILOSCRITTE

Si intendono efficaci e vincolanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su eventuali moduli standard predisposti dalla Compagnia vale solo quale presa d'atto del premio e sarà inefficace ogni eventuale richiamo ivi contenuto a condizioni generali o particolari di polizza della Società.

Altre Norme Generali

ART. 15. DIFESA PENALE

La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati, individuati ai sensi dell'art. 8, ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

ART. 16. NUOVE ACQUISIZIONI

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato, nel periodo di validità della presente polizza acquisisca il controllo o formi nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, altre aziende (ove detenga la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto ovvero abbia il controllo della gestione) operanti nello stesso settore ovvero in settori complementari alle attività indicate in polizza, le stesse nuove aziende si intenderanno comprese nel novero degli Assicurati sempreché il Contraente ne dia comunicazione alla Compagnia entro 30 giorni dalla avvenuta acquisizione o formazione. Trascorso detto periodo, la copertura assicurativa cesserà e la sua prosecuzione richiederà specifico accordo della Compagnia.

Qualora esistano già delle coperture assicurative per le suddette aziende, la presente polizza opererà in secondo rischio e/o in Differenza di Condizioni, per quelle condizioni ivi non prestate.

Qualora l'attività delle stesse dovesse risultare sostanzialmente diversa da quanto indicato in polizza, la Compagnia si riserva il diritto di fissare nuovamente i tassi di premio e le condizioni con effetto retroattivo dall'inclusione in garanzia delle nuove Società.

ART. 17. VARIAZIONI NELLA PERSONA DELL'ASSICURATO

Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o ragione sociale, il contratto continua con la Compagnia nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale. Nei casi di scioglimento della Società assicurata o della sua messa in liquidazione, il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dall'Assicurato entro 60 giorni dal loro verificarsi, alla Compagnia, la quale nei 15 giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

ART. 18. PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

Norme Generali R.C.T.

ART. 19. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alle attività dichiarate in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- per fatto, anche doloso, di persone delle quali debba rispondere;
- per i danni cagionati a terzi dagli Appaltatori e dai Subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso;
- per le azioni di rivalsa dell'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge n. 222 del 12.06.1984;

ART. 20. RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione Responsabilità Civile Terzi non comprende i danni:

1. da furto; nonché a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dal medesimo detenute a qualsiasi titolo;
2. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili, dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
3. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che non abbia compiuto il 16° anno di età;
4. alle merci e/o sostanze di terzi in corso di lavorazione; alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti oggetto degli stessi; nonché quelli necessari per l'esecuzione dei lavori;
5. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici, dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
6. cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
7. da detenzione e uso di esplosivi;
8. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

9. derivanti dall'amianto e dalla silice;

10. risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (E.M.F. – Electro Magnetic Fields);

11. derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;

12. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;

13. conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio:

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato/Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages).

ART. 21. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel mondo intero.

ART. 22. VALIDITÀ TEMPORALE DELLA GARANZIA

Le garanzie prestate con la presente Sezione di Polizza valgono per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

ART. 23. PRECISAZIONE DI ALCUNE GARANZIE

A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, a maggior precisazione della copertura prestata, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

1. dalla partecipazione ed esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand e/o da attività promozionali di ogni tipo;

2. dall'esistenza della mensa aziendale, restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l'assicurazione opera per la sola responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "terzi" e l'assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;

3. proprietà e/o gestione e/o esistenza di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;

4. dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso - siti all'interno dell'Azienda - anche in dipendenza dell'attività prestata dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio, compresa la RC personale di sanitari e ausiliari ma esclusa ogni responsabilità di carattere professionale (c.d. "medical malpractice");

- 5.** dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, e dalla detenzione di cani, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa;
- 6.** dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
- 7.** dall'organizzazione di attività dopolavoristica, sportiva e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale, compresa la responsabilità di CRAL o gruppi sportivi aziendali e gite aziendali, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti e dall'impiego di aeromobili;
- 8.** dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
- 9.** dall'uso dei mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno dell'Azienda fermo quanto previsto all'art. 20 delle "Norme Generali R.C.T.";
- 10.** dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro dell'Assicurato per tale scopo;
- 11.** dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione ferme restando le esclusioni di cui all'art. 20, punti 5) e 8) delle "Norme Generali R.C.T.";
- 12.** dall'organizzazione di visite all'Azienda e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'Azienda stessa, anche presso terzi;
- 13.** dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore;
- 14.** a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso;
- 15.** a veicoli di terzi e/o prestatori di lavoro in sosta entro lo stabilimento ove si svolgono le attività assicurate.
Sono esclusi i danni:
- da circolazione di veicoli a motore;
 - da Furto, Incendio;
 - da atti dolosi in genere, se commessi da persone diverse da quelle di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.
- 16.** dall'esercizio di asili, colonie estive o invernali, scuole private ad uso aziendale compresi i danni cagionati dai bambini e/o dagli ospiti e la R.C. del personale docente e/o incaricato della sorveglianza;

17. in caso di lavori effettuati, anche saltuariamente, presso terzi, per danni arrecati ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose e/o merci e/o beni di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori suddetti, semprechè non si tratti di cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo, per le quali vale quanto previsto dall'Art. 24.5 delle Norme di Polizza;

18. qualora l'attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego autorizzati di esplosivi, per danni derivanti dalla detenzione e impiego degli stessi, con esclusione comunque dei danni alle coltivazioni nonché ai fabbricati, cose in essi contenute e manufatti in genere, che si verificano nel raggio di 100 metri dal fornello di mina;

19. dall'impiego di apparecchi a raggi "X" e raggi "Gamma" o altre emissioni similari utilizzati da rilevatori di metalli, sterilizzatori, analizzatori, etc.;

20. dalla caduta di neve da fabbricati e piante, sempreché l'evento sia riconducibile a colpa dell'Assicurato;

21. dalla proprietà e uso di binari di raccordo e piattaforme rotanti, inclusi i danni provocati a materiale rotabile di terzi.

ART. 24. CONDIZIONI INTEGRATIVE (SEMPRE OPERANTI)

Per i danni dovuti ai sotto indicati eventi o modalità, l'assicurazione è prestata alle seguenti Condizioni:

24.1. Responsabilità Civile Personale (anche ai sensi del D.Lgs N° 81/2008 - c.d. Decreto Sicurezza)

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, ivi comprese quelle eventualmente esercitate ai sensi del D.Lgs. 81/2008, arrecati alle persone considerate "terzi" (escluso il contraente) in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale R.C.T..

24.2. Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati, strade, piazzali e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, strade, piazzali e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria.

Per la committenza dei lavori previsti ed in conformità al D.Lgs. N° 81/2008 (c.d. Decreto Sicurezza) la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove previsto

dal citato decreto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori

La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e/o muffe tossici.

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture.

24.3. Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi

L'Assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, entro il limite di rimborso pattuito in polizza nella apposita sezione "GARANZIE SOTTOLIMITATE".

24.4. Danni da incendio

L'Assicurazione vale anche per i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa garanzia, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose che l'assicurato detiene a qualsiasi titolo, si intende prestata entro il limite di rimborso pattuito in polizza nella apposita sezione "GARANZIE SOTTOLIMITATE".

Resta inteso che qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio, senza applicazione della franchigia prevista nella apposita sezione "SCOPERTI E FRANCHIGIE", semprechè il massimale prestato con garanzia "RICORSO TERZI" risulti di importo superiore rispetto alla franchigia suddetta.

24.5. Cose in consegna e custodia

L'Assicurazione vale anche per i danni alle cose in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute.

Ferma restando l'esclusione di cui all'art. 20.4, si intendono altresì esclusi i danni:

- da incendio;
- da mancato uso delle cose danneggiate;
- alle cose di terzi costituenti strumento di lavorazione, se il danno si verifica durante l'impiego delle medesime;
- subiti da cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate, salvo quanto previsto al punto 24.6 delle presenti Norme.

La garanzia si intende prestata nei limiti di rimborso pattuiti in polizza nella apposita sezione "GARANZIE SOTTOLIMITATE".

24.6. Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate.

L'Assicurazione vale anche per i danni alle cose di terzi, ancorché in consegna e/o custodia all'Assicurato:

a). sollevate per esigenze di carico e scarico sempreché i danni in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate

b). movimentate nell'ambito delle sedi aziendali

Sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso delle cose danneggiate.

La garanzia è prestata nei limiti di rimborso pattuiti in polizza nella apposita sezione "GARANZIE SOTTOLIMITATE".

24.7. R.C. del committente

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del C.C. nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro o altri incaricati, inclusi quelli verificatisi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed in tal caso è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino.

La garanzia non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro:

- alla guida di veicoli iscritti al P.R.A. all'Assicurato, di sua proprietà, in usufrutto o locazione;
- non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

24.8. Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti (anche ai sensi del D.Lgs. N° 81/2008 - c.d. Decreto Sicurezza)

Ad integrazione di quanto regolato in polizza si precisa che l'assicurazione è operante anche per i danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti o impianti eseguiti per le necessità dell'azienda esercitata dall'Assicurato.

Si conviene di estendere la garanzia di Responsabilità Civile Terzi prestata con la presente polizza alla Contraente/Assicurata, nella sua qualità di committente delle opere civili o di genio civile, per le quali si intende applicabile il decreto stesso.

L'estensione di garanzia è comunque subordinata al fatto che, ove previsto dal precitato decreto, la Contraente/Assicurata abbia dato specifico e formale incarico al "responsabile dei lavori e/o ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori", nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto stesso ed è valida anche per tali responsabili e/o coordinatori se prestatori di lavoro dell'Assicurato.

L'estensione di garanzia viene concessa nell'ambito del massimale previsto in polizza per i danni a terzi e nei limiti contrattuali non derogati e/o variati.

Se al momento del sinistro esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi previsti dalla presente clausola, questa, fermi i limiti dei massimali previsti dal contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre assicurazioni.

24.9. Comodato, leasing e locazione

L'assicurazione è valida anche per la responsabilità dell'Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione, nolo e simili.

Premesso altresì che l'Assicurato può utilizzare beni di proprietà di terzi, in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, nolo e simili, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei beni medesimi.

ART. 25. CONDIZIONI PARTICOLARI RCT

25.1. DANNI DA FURTO

A parziale deroga dell'Art. 20.1 delle Norme Generali R.C.T., la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di:

- a). impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;
- b). impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi a fabbricati e impianti di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso utilizzati. Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;

Il risarcimento dei danni viene effettuato previa detrazione della franchigia pattuita in polizza, nel limite di indennizzo pattuito in polizza nella apposita sezione "GARANZIE SOTTOLIMITATE".

25.2. INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'art. 20.8 delle Norme Generali RCT, la garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.

Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:

1. l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a "Terzi" entro 96 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
2. fermo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione in merito alla denuncia dei sinistri, ogni sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Compagnia nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione del contratto.

L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del limite di risarcimento per ogni sinistro indicato in polizza, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Assicuratore.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.

Questa estensione di garanzia è prestata previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di EUR 5.000= per ogni sinistro, sino al massimo risarcimento previsto dalla polizza nella apposita sezione "GARANZIE SOTTOLIMITATE".

La garanzia di "inquinamento accidentale" non comprende i danni:

- a)** di cui l'Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006 ed altre successive disposizioni;
- b)** derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- c)** provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza;
- d)** cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in conseguenza o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- e)** conseguenti:
 1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione e) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

25.3. ALTRE PERSONE CHE PARTECIPANO AI LAVORI O PRESENTI IN AZIENDA A VARIO TITOLO.

Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, anche dell'opera di persone diverse da quelle di cui all'art. 7 delle definizioni, si conviene:

- di considerare terzi, a maggior precisazione di quanto previsto dall'art. 6, lettera A) delle Definizioni, anche tali persone, fermo restando che, in caso di lesioni subite durante la partecipazione, anche occasionale, a lavori manuali, troverà piena applicazione la franchigia eventualmente prevista per la garanzia Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.);
- di comprendere in garanzia, i danni a terzi causati da tali persone mentre partecipano all'attività oggetto della presente assicurazione.
-

Il massimale di polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità tra l'Assicurato e le suddette persone.

Norme Generali R.C. Verso I Prestatori Di Lavoro

ART. 26. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da "prestatori di lavoro" di cui il medesimo si avvale, mentre sono addetti alle attività per cui è prestata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- 1) INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs 23/2/2000 n. 38;
- 2) INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 222 del 12/6/ 1984 e successive modifiche.

Buona Fede Inail

L'assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

ART. 27. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale nel mondo intero.

ART. 28. ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.O. non comprende i danni:

- a) da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- c) derivanti da malattie professionali.

Condizioni Particolari R.C. Verso i Prestatori di Lavoro

ART. 29. MALATTIE PROFESSIONALI

A deroga dell'art. 28 lettera c), l'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/6/1965 n. 1124 e successive variazioni, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il tempo dell'assicurazione e siano insorte non oltre cinque anni antecedenti la decorrenza della presente polizza.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

2. per le malattie professionali conseguenti:

a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. N° 81/2008 (c.d. Decreto Sicurezza).

b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Impresa e/o da parte del soggetto qualificabile come "datore di lavoro" ai sensi del D.Lgs. N° 81/2008 (c.d. Decreto Sicurezza).

La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3. per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

4. per la silicosi, l'asbestosi e altre patologie provocate dall'amianto o dalla silice;

5. per malattie provocate dall'esposizione al "fumo passivo";

6. per i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);

La presente garanzia è prestata nell'ambito del massimale R. C. Verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O). Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Compagnia:

- per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia il manifestarsi di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente estensione non vale per i prestatori di lavoro per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricade su soggetti diversi dall'Assicurato, fatta eccezione per le persone di cui trattasi agli artt. da 20 a 28 del D.Lgs 276/03 (c.d. somministrazione di lavoro) e/o agli artt. da 1 a 11 della Legge 196/97 (c.d. lavoro interinale).

ART. 30. RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO (anche ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008).

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro dell'Assicurato (inclusi gli Amministratori) per danni, verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, ivi comprese quelle eventualmente esercitate ai sensi del D.Lgs.

81/2008, arrecati agli altri prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio.

ART. 31. OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Nel caso l'Assicurato esegua e/o faccia eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle ubicazioni ove il medesimo svolge la propria attività, comportanti anche demolizioni, ampliamenti, sopraelevazioni ed altre operazioni similari, con uso di macchine, attrezzature sia di terzi che propri, la Compagnia prende atto che a tali lavori possono prendere parte anche i prestatori di lavoro dell'Assicurato.

Ciò premesso, e sempreché, l'Assicurato abbia effettuato, ove richiesto, le necessarie comunicazioni all'INAIL in merito alla assicurazione obbligatoria infortuni di cui al DPR 30 giugno 1965 n. 1124, la garanzia prestata con la presente polizza conserva la propria efficacia.

ART. 32. LAVORATORI TEMPORANEAMENTE DISTACCATI PRESSO ALTRE AZIENDE

Premesso che i prestatori di lavoro dell'Assicurato possono essere temporaneamente distaccati presso altre aziende - collegate o meno

con l'Assicurato stesso - la garanzia R.C.O. conserva la sua validità anche per il periodo del distacco e anche qualora l'attività temporaneamente svolta sia diversa da quella descritta in polizza. Questo sempreché l'Assicurato abbia effettuato, ove richiesto, le necessarie comunicazioni all'INAIL in merito alla assicurazione obbligatoria infortuni di cui al DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni.

Altre Condizioni Speciali – Valide Per Tutte Le Sezioni

ART. 33. RINUNCIA ALLA SURROGA

La Compagnia rinuncia al diritto di surroga spettante ai sensi dell'Art. 1916 C.C., salvo il caso di dolo, e salvo il caso in cui l'Assicurato sia consenziente con la Compagnia all'azione di surroga stessa. La presente rinuncia non vale nei confronti di fornitori di beni e/o servizi.

ART. 34. JOINT - VENTURE

Premesso che l'Assicurato può partecipare, insieme ad altre imprese, a Consorzi, Raggruppamenti o Associazioni di imprese o "Joint - Venture", anche in forma temporanea, per la realizzazione di progetti e lavori, l'assicurazione è operante per la parte di responsabilità imputabile all'Assicurato partecipante a tali Consorzi. Raggruppamenti o Associazioni di imprese e "Joint — Venture".

Qualora per detti Consorzi, Raggruppamenti o Associazioni di Imprese e "Joint - Venture" coesista una polizza di Responsabilità Civile, l'assicurazione opera in secondo rischio; in caso d'inoperatività della polizza del Consorzio, Raggruppamento o Associazione di Imprese e "Joint — Venture", la presente polizza opera in primo rischio.

ART. 35. PROPRIETÀ, CONDUZIONE FABBRICATI IN GENERE

A integrazione di quanto previsto dall'Art. 24.2 delle Norme di Polizza l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, conduzione e/o uso

a qualsiasi titolo di terreni, di fabbricati, laboratori e simili, delle aree e relativi impianti; i fabbricati possono anche essere adibiti ad uso:

1. civile abitazione, foresteria e/o rurale;
2. commerciale, industriale e/o deposito merci per deposito e/o industrie anche esercite da terzi; nonché altri locali dati in affitto o in comodato; e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, soprelevazioni e demolizioni dei locali nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, effettuate in economia o appaltate a terzi.

Resta fermo quant'altro previsto dall'Art. 24.2 predetto.

ART. 36. RESPONSABILITÀ CIVILE INCROCIATA, APPALTO, SUB-APPALTO

Premesso che l'Assicurato può appaltare e subappaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni attinenti l'attività svolta dall'Assicurato, lavori e/o prestazioni in genere, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone purchè imputabili, ai sensi di legge, dell'Assicurato;
- l'Assicurato, dette imprese e loro dipendenti e/o persone sono considerati terzi tra di loro.

ART. 37. INTEGRATIVA AUTO

Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, dirigenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario e/o locatario (Leasing), l'assicurazione prestata con la su indicata polizza provvederà a rispondere delle somme che l'Assicurato fosse tenuto a pagare al conducente di ogni singola autovettura sopra menzionata, per danni dallo stesso subiti a causa di vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione di cui l'Assicurato fosse ritenuto responsabile.

ART. 38. PARCHEGGIO UNIFICATO

Premesso che il Contraente gestisce il parcheggio unificato "Piazza Carlo Felice/Via Roma/Piazza Castello/Piazza San Carlo" congiuntamente a ACIMMAGINE S.r.l., le garanzie prestate con la presente polizza vengono estese all'ACIMMAGINE S.r.l. nonchè ai suoi dipendenti operanti nel parcheggio, che vengono considerati a tutti gli effetti terzi tra di loro.

ART. 39. TELELAVORO

Si prende atto, sia per la garanzia R.C.T. che per quella R.C.O, che le attività descritte in polizza possono essere svolte in tutte le forme previste dal CCNL operante per i dipendenti aziendali (compreso il "telelavoro a domicilio").

ART. 40. ACCESSO DEL CONTRAENTE ALLA DOCUMENTAZIONE DEI SINISTRI E OBBLIGO DI INFORMATIVA

Le pratiche dei sinistri, trattate dagli Uffici di liquidazione della Società, dovranno essere accessibili agli addetti del Contraente con, a richiesta, fotocopiatura della documentazione contenuta nel fascicolo. Alla fine di ogni esercizio, entro i quattro mesi successivi, la Società si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il

rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata. Nei tre anni successivi alla scadenza dell' esercizio, a seguito di richiesta del Contraente ed entro 90 giorni dalla stessa, la Società dovrà inviare al richiedente i dati di cui sopra aggiornati. Ogni 60 giorni la Società dovrà trasmettere al Contraente le definizioni, parziali o totali, effettuate dai suoi Uffici di liquidazione, registrate su apposito supporto magnetico del tipo indicato dal Contraente, con rispetto della impostazione tecnica che renda possibile il riversamento dei dati sul suo programma sinistri.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

Conteggio del Premio

Il premio della presente polizza, soggetto a regolazione posticipata - Art. 4 delle "Norme" , si intende determinato come segue:

Tassazione sul Valore della Produzione	EURO	Tasso %°	Premio (Euro)
Valore della Produzione totale:	455.000.000,00		
Premio annuo anticipato:			

oltre a imposte, come evidenziato in frontespizio.

L'ASSICURATO/CONTRAENTE

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sotto specificati delle Norme e Condizioni della presente polizza:

Norme che Regolano L'assicurazione in Generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio;

Art. 4 - Regolazione del premio;

Art. 6 - Variazioni del rischio;

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro;

Art. 9 - Recesso in caso di sinistro;

IL CONTRAENTE
(Timbro e firma)
